



STUDIO LEGALE SIDOTI
& SOCI PADOVA - PALERMO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
sede di Roma

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

proposto dalla prof.ssa Manuela BONO (c.f. BNOMNL66L53E472Z), nata a Latina il 13.07.1966, residente a Sabaudia (LT), in via Campo Sportivo n. 3, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al presente ricorso, dall'avv. Giuseppe LIPARI del foro di Roma (c.f. LPRGPP80D04G273H – pec giuseppelipari@ordineavvocatiroma.org), dall'avv. Sagrario SÁNCHEZ MUÑOZ del foro di Roma (c.f. SNCSRR80R68Z131X – pec s.sanchez@pec.it) e dall'avv. Massimo SIDOTI del foro di Padova (c.f. SDTMSM74E11G273R – pec massimo.sidoti@ordineavvocatipadova.it), domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco FABERI del foro di Roma (c.f. FBRFNC76E19H501T - pec francescofaberi@ordineavvocatiroma.org), via Fabio Massimo n. 60, 00186, Roma, fax per le comunicazioni 049.21064352

- *ricorrente*

CONTRO

- IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del suo Ministro p.t.
- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del suo direttore p.t.

- LA COMMISSIONE DEL CONCORSO INDETTO CON D.D.G. DEL MIUR N. 85/18 – CLASSI AB24 e AB25 – REGIONE LAZIO

Tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato, pec tratta dal Reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistenti*

NEI CONFRONTI

- della prof.ssa Maria Grazia RIZZO, classificata alla posizione n. 275 della graduatoria AB24 e alla posizione n. 271 della graduatoria AB25, Regione Lazio
- di tutti i candidati delle graduatorie AB24 e AB25, Regione Lazio

- *controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE

- dei verbali e degli atti, di estremi sconosciuti, predisposti dalla Commissione giudicatrice del concorso indetto dal Miur con D.D.G. n. 85/18, ambito disciplinare AD05, classi di concorso AB24 e AB25, limitatamente alla Regione Lazio, nella parte in cui hanno attribuito alla ricorrente 17,5 punti per titoli invece che 58, assegnandole quindi un punteggio globale di 49,5/100 invece che quello a lei spettante di 90/100;
- delle graduatorie concorsuali delle classi AB24 e AB25, Regione Lazio, approvate dall'USR per il Lazio in data il 31.07.19 (D.D.G. dell'USR Lazio n. 835/19) (doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

- alla rettifica delle graduatorie AB24 e AB25, limitatamente alla Regione Lazio, con l'attribuzione alla ricorrente del maggiore punteggio spettante;

PREMESSA

Oggetto dell'odierno ricorso è una procedura concorsuale indetta dal Miur con D.D.G. n. 85/18, relativamente alle classi di concorso AB24 e AB25 della Regione Lazio.

Come accennato in epigrafe, la ricorrente richiede l'attribuzione di 58 punti per titoli, con conseguente rettifica del suo punteggio globale a 90/100. **I soli titoli di servizio, pari a 6 anni di insegnamento, ai sensi del punto D.1.1 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 2017, determinerebbero l'attribuzione alla ricorrente di 24 punti per titoli**, invece che i 17,5 complessivamente assegnati. Appare quindi evidente che la graduatoria è frutto (almeno in parte) di errori materiali.

Si chiede pertanto al Collegio di voler **valutare l'opportunità di un *remand***.

FATTO

1. L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Miur con D.D.G. n. 85/18 per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti di scuole medie e superiori, Regione Lazio (doc. 3).
2. Tale concorso era riservato ai soggetti abilitati all'insegnamento in Italia o all'estero.
3. La ricorrente ha partecipato in forza dell'abilitazione all'insegnamento spagnola, riconosciutale già nel 2012 dal Miur, come da decreto che si allega (doc. 6) e come dichiarato in domanda di partecipazione al concorso (doc. 2, pp. 2 e 3).
4. Nello specifico, la ricorrente ha presentato istanza per partecipare alla selezione relativa alle classi di concorso dell'ambito verticale AD05, ossia per le classi “AB24-LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)” e “AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE).

5. La procedura concorsuale era unica.
6. Le graduatorie AB24 e AB25 sono quindi identiche nei punteggi riportati dai singoli candidati, a parte alcune differenze marginali in relazione ai soggetti presenti in graduatoria (sebbene quasi tutti i candidati abbiano partecipato per entrambe le graduatorie, alcuni di loro hanno scelto di concorrere solo per la classe AB24 o per la AB25, per cui figurano solo in una di esse).
7. Le graduatorie AB24 e AB25 sono state pubblicate in data 31.07.19, con D.D.G. n. 835/19 dell'USR Lazio, ufficio scolastico competente a redigere le graduatorie della Regione Lazio (doc. 1).
8. La ricorrente si è classificata alla posizione n. 276 della graduatoria AB24 e alla posizione n. 272 della graduatoria AB25, collocandosi in entrambe immediatamente dopo la controinteressata Maria Grazia RIZZO, e riportando in entrambe il punteggio di globale 49,5 punti, così articolato: 32/40 per esame orale e 17,5/60 per titoli.
9. Il ricorso odierno verte sulla errata valutazione dei titoli. In particolare, la ricorrente rivendica l'attribuzione di 58/60 per titoli, che aggiunti al punteggio ottenuto nella prova orale (32/40), la porterebbero a 90/100.

DIRITTO

A. AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La ricorrente, classificatasi in posizione n. 276 della graduatoria AB24 e in posizione n. 272 della graduatoria AB25, ha notificato il ricorso alla candidata immediatamente precedente, ossia la prof.ssa Maria Grazia RIZZO. L'accoglimento

del ricorso collocherebbe la ricorrente entro i primi 50 candidati di entrambe le graduatorie.

Vista l'esistenza di oltre 200 controinteressati e la conseguente difficoltà ad eseguire le notificazioni nei modi ordinari, si chiede al Collegio di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami, tramite pubblicazione del ricorso nel sito web delle Amministrazioni, con le modalità ritenute più opportune.

B. ACCERTAMENTO LEGGE STRANIERA (ART. 14 L. N. 218/95)

La vicenda odierna riguarda un concorso italiano. Tuttavia, anche se in modo incidentale, coinvolge l'interpretazione del "diritto straniero", nella specie quello spagnolo, essendo in discussione la "natura" del percorso abilitativo spagnolo – il c.d. "*Máster universitario en formación del profesorado*" - e la possibilità di considerarlo "*abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami*", ai sensi della normativa concorsuale.

Codesto Ecc.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 218 del 1995, ha certamente il potere/dovere di accertare il diritto straniero applicabile, nonché la facoltà di "interpellare" esperti ed istituzioni specializzate, al fine di verificare la correttezza delle tesi degli odierni difensori.

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 218 del 1995, infatti:

"1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana".

Per quanto detto sopra, si rinvia all'istanza istruttoria.

C. VIZI DEGLI ATTI IMPUGNATI

I

VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90; VIOLAZIONE ARTT. 9, COMMA 4, E 10, COMMA 2, DEL D.D.G. DEL MIUR N. 85/18, IN COMBINATO DISPOSTO CON LA “TABELLA A” DEL D.M. DEL MIUR N. 995 del 2017;

L’art. 9, comma 4, del D.D.G. del Miur n. 85/18 recita (doc. 3): *“La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell’allegata tabella A del D.M. 995 del 15 dicembre 2017”*.

L’art. 10, comma 2, del citato D.D.G. chiarisce: *“La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.

Infine, la “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 2017 (doc. 4), elenca in maniera dettagliata il punteggio da attribuire ai titoli concorsuali, azzerando di fatto la discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Quindi, fermo restando il potere/dovere della Commissione giudicatrice di effettuare le verifiche sulle veridicità delle autocertificazioni, appare evidente che laddove un candidato sia in possesso di un titolo indicato in “Tabella A”, tale titolo debba essere riconosciuto e valutato ai sensi di quella tabella.

La Commissione giudicatrice non ha indicato specificamente le ragioni che l’hanno portata ad attribuire 17,5 punti alla ricorrente, invece che il punteggio superiore spettante ai sensi dei titoli AUTOCERTIFICATI. Ciò implica una violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90.

A prescindere da quanto detto sopra, la ricorrente ha diritto a ottenere un punteggio pari a 58/60. Ecco i titoli dichiarati dalla ricorrente e il relativo valore:

a) Titolo di abilitazione spagnolo, ossia il “*Máster universitario en formación del profesorado*” riconosciuto dal Miur, per un totale di **6 punti**. Tale titolo è menzionato al punto A.1.1 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 2017: “*Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito*”.

La tabella spiega che per calcolare il punteggio derivante da questa tipologia di titoli occorre utilizzare la seguente formula: (punteggio del master espresso in centesimi – 75) diviso 5, moltiplicato 3. Quindi, avendo la ricorrente conseguito il master spagnolo con votazione 85/100, le spettano 6 punti: $(85-75=10)$ diviso 5, moltiplicato 3.

b) Attestato di lingua inglese di livello C1, rilasciato dal centro accreditato “ESB - English Speaking Board”, per un totale di **6 punti**. Questo titolo è menzionato al punto B.5.10 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 2017, il quale attribuisce 6 punti alle certificazioni C1 “*conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto*”. L'ente “English Speaking Board” è accreditato dal Miur, come emerge da questa schermata tratta dal sito ufficiale del Miur che elenca gli enti accreditati (doc. 5).

c) Master di I livello di 60 CFU in “*Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali della didattica*” conseguito presso l'Università per stranieri di Reggio

Calabria nell'a.a. 2013/2014 e corso di specializzazione di 60 CFU in “*ECDL livello specialised*” conseguito presso la medesima università nell'a.a. 2014/2015, per un totale di **3 punti**, ossia 1,5 punti per ogni titolo. Entrambi i titoli – come previsto dalla normativa italiana – sono stati ottenuti previo superamento di esame finale (tesi di master). Questi titoli sono menzionati al punto B.5.11 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 2017, a mente del quale occorre attribuire 1,5 punti per ogni “*Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici*”.

d) Titoli di servizio: 6 anni scolastici interi (2012/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17 e 17/18), per un totale di **24 punti**. Il punteggio deriva dal punto D.1.1 della citata “Tabella A”, secondo cui occorre valutare il “*Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 [...] È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”. Il punto D.1.1 della “Tabella A” prevede (riquadro destro), l’attribuzione di 2 punti per il primo anno di insegnamento, ulteriori 2 punti per il secondo anno di insegnamento e di ulteriori 5 punti per ogni successivo anno (fino ad un massimo di 30 punti). Sei anni di insegnamento equivalgono quindi a 24 punti (2 per il I anno, 2 per il II anno, 5 per il III anno, 5 per il IV anno, 5 per il V anno e 5 per il VI anno).

Ora, la ricorrente ha autocertificato (doc. 2, pp. 6-9), di aver insegnato inglese alle scuole superiori e medie, in ciascun a.s. per oltre 180 gg.

Negli aa.ss. 2012/13, 2013/14 e 2014/15 e 2015/16 ha insegnato presso la scuola paritaria “Preziosissimo sangue” di Latina (dal 12.09.12 al 31.08.13; dal 11.09.13 al 31.08.14; dal 15.09.14 al 31.08.15; dal 15.09.15 al 31.08.16). Nell’a.s. 2016/2017 ha insegnato presso la scuola statale “IC Frezzotti Corradini” di Latina e presso la scuola paritaria “Interstudio” di Latina (rispettivamente, dal 10.10.16 al 31.08.17; dal 12.09.16 al 08.06.17).

Infine, nell’a.s. 2017/18 ha insegnato presso la scuola statale “Torquato Tasso” di Latina e presso la scuola statale “TTC Vittorio Veneto Salvemini”, sempre a Latina (rispettivamente dal 21.09.17 al 22.03.18 e dal 16.09.17 al 22.03.18).

Il bando, a tal proposito, è chiaro. Occorre attribuire il punteggio anche per l’insegnamento effettuato nello stesso “ambito disciplinare verticale” (il D.1.1 della “tabella A” spiega che va valutato il “*Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto [...] o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale*”). Questo significa che, dal momento che la classe AB24 (inglese superiori) e AB25 (inglese scuole medie) appartengono allo stesso ambito disciplinare verticale (ambito disciplinare verticale AD05, insegnamento della lingua inglese, istituito con D.M. del Miur n. 93 del 2016), i punteggi della ricorrente andavano computati. La (sola) somma dei titoli indicati fino ad ora avrebbe dovuto comportare l’attribuzione alla ricorrente di 39 punti per titoli, ben più dei 17,5 assegnati. Ma alla ricorrente manca anche un altro punteggio: i 19 punti di bonus per aver ottenuto l’abilitazione attraverso una procedura selettiva pubblica, ai sensi del punto A.1.2 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 2017. Si rimanda al motivo successivo.

II

VIOLAZIONE ARTT. 9, COMMA 4, E 10, COMMA 2, DEL D.D.G. DEL MIUR N. 85/18, IN COMBINATO DISPOSTO CON LA “TABELLA A”,

PUNTO A.1.2, DEL D.M. DEL MIUR N. 995 DEL 2017; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 6, LETT. B, L. N. 241/90; VIOLAZIONE ART. 18 TFUE;

Alla ricorrente non è stato assegnato il bonus di 19 punti previsto per chi ha ottenuto una “*abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami*”, di cui al punto A.1.2 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 2017: “*In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*”.

La ricorrente ha autocertificato che il proprio titolo di abilitazione era “*Titolo UE conseguito attraverso procedure selettive pubbliche*” (doc. 2, pp. 2-3). Se la Commissione giudicatrice intendeva discostarsi da questa dichiarazione, avrebbe dovuto motivare le ragioni della decisione, in virtù dell’art. 3 della l. n. 241/90.

Non si asserisce che l’autocertificazione di un titolo abbia valore vincolante “in senso assoluto”. Si sostiene che, se un candidato dichiara sotto la propria responsabilità penale che il suo master è stato conseguito “*attraverso procedure selettive pubbliche*”, la Commissione giudicatrice dovrebbe tenerne conto e assegnare i 19 punti. Oppure, motivare le ragioni per le quali non intende assegnarli (e questo non è avvenuto).

La condotta della commissione denota un difetto di istruttoria. Viola infatti l’art. 6, comma 1, lett. B) della l. n. 241/90, ai sensi del quale il responsabile unico del procedimento “*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”. Nel caso di dubbio, la Commissione avrebbe dovuto chiedere conferme o integrazioni.

* * *

Ad integrazione di quanto affermato sopra, circa la natura di “procedura selettiva pubblica” del *Máster universitario en formación del profesorado* spagnolo, si richiama l’attenzione sul seguente regolamento, estratto in versione consolidata dal B.O.E. (Boletín Oficial de Estado, ossia dalla gazzetta ufficiale spagnola, consultabile su www.boe.es) (doc. 7).

Il provvedimento, titolato “*Orden ECI/3858/2007, del 27 de diciembre, con la quale se estabiliscono i requisiti per verificare i titoli universitari ufficiali che abilitano all’esercizio delle professioni di Professore di Educación Secundaria Obligatoria e Bachillerato, Formación profesional e insegnamento delle lingue*”, stabilisce all’art. 4.2 quanto segue:

“per l’ammissione al master si stabilisce come requisito di accesso la dimostrazione del dominio delle competenze relative alla specializzazione che si desidera frequentare, mediante la realizzazione di una prova predisposta a tal proposito dalle università” (Letteralmente: “*Para el ingreso en el Máster se establece como requisito de acceso la acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización que se desea cursar, mediante la realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades*”).

L’Ammissione al master quindi non è libera, ma sottoposta ad un esame.

Dal momento che le università spagnole hanno un numero limitato di posti (stabilito annualmente dal Ministero spagnolo), vi è un meccanismo di “numero programmato”. Per accedere al master occorre inoltre possedere determinati titoli accademici (laurea universitaria spagnola oppure straniera ma riconosciuta dalla Spagna, previo superamento se il caso di esami integrativi) e competenze linguistiche (per gli spagnoli, attestato B1 in lingua diverso dallo spagnolo, per gli stranieri, attestato B1 in spagnolo).

La natura “selettiva” deriva anche dal fatto che il percorso abilitativo spagnolo è costituito da un master universitario di I livello, per conseguire il quale occorre superare vari esami universitari, un tirocinio pratico (practicum) e sostenere la prova finale, consistente nella discussione di una tesi di master. Si allega il certificato

accademico del master spagnolo della ricorrente, nel quale risultano le materie superate e il relativo voto in decimi (doc. 10).

Vi è di più.

Il quesito n. 4 delle F.A.Q. del Miur relative al concorso D.D.G. n. 85/18 chiarisce quali titoli danno diritto al punteggio di cui al punto A.1.2 (doc. 9):

D: Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella? (Punti A.1.2. – A.2.2 e A.3.2.)

R: Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374.

La citata Tabella A.4, dalla lettera “a” alla lettera “e”, del D.M. del Miur n. 374 del 2017 (doc. 8) elenca i titoli validi per l’insegnamento in II fascia, ossia quella dei docenti “abilitati”. Si tratta dei percorsi abilitativi italiani di tipo universitario succedutisi nel corso degli anni, dalle vecchie S.S.I.S., ai “diplomi” universitari annuali abilitanti per insegnare musica, ai percorsi di T.F.A. (tirocinio formativo attivo) di cui all'art. 15, comma 1, del D.M. del Miur n. 249 del 2010, equiparando ad essi le analoghe abilitazioni conseguite all'estero.

Il master spagnolo è un percorso abilitante universitario di tipo annuale da 60 CFU analogo al T.F.A. italiano previsto dall'art. 15, comma 1, del D.M. del Miur n. 249 del 2010.

Dunque se il T.F.A. beneficia dei 19 punti, anche il master deve beneficiarne.

L'analogia dei due percorsi deriva dalle seguenti considerazioni. L'allegato 11 del D.M. del Miur n. 249 del 2010 precisa che il TFA è *“un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facoltà universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività”*.

Le finalità dei due percorsi e il funzionamento è analogo.

Entrambi i percorsi sono abilitanti, entrambi durano 1 anno accademico, entrambi constano di 60 CFU, entrambi prevedono teoria e pratica. Entrambi sono a “numero chiuso”. Entrambi sono impartiti da università accreditate. Entrambi sono regolati da esami di ammissione, esami intermedi (le materie) e finali (la discussione della tesi).

Per concludere, anche i possessori di master spagnolo hanno diritto a ottenere i 19 punti aggiuntivi di cui al punto A.1.2. Non assegnarli, malgrado l'analogia tra il percorso spagnolo e il T.F.A., significherebbe discriminare i cittadini italiani che si sono abilitati in altro Stato membro dell'UE, con violazione dell'art. 18 TFUE (“*Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità*”).

III

ECESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AGLI ABILITATI IN SPAGNA CHE SI SONO VISTI ATTRIBUIRE IL BONUS DI 19 PUNTI, DALLO STESSO USR;

Il ragionamento illustrato nel punto precedente, circa il diritto della ricorrente a ricevere il bonus dei 19 punti, è rafforzato dalla stessa condotta dell'USR Lazio e di altri USR. L'USR Lazio (ma differente commissione giudicatrice) e vari USR italiani hanno riconosciuto i 19 punti agli abilitati in Spagna.

Appare grave che, nello stesso concorso, la stessa norma venga applicata in maniera diversa, a seconda della commissione giudicatrice. Il Miur non dovrebbe permettere simili disparità di trattamento.

A conferma dell'esistenza di centinaia di soggetti abilitati in Spagna che (correttamente) hanno ricevuto i 19 punti extra nell'ambito del concorso D.D.G. n. 85/18, si citano questi casi:

USR Lazio: Gilda Castaldo e tutti i candidati della classe di spagnolo (AC24 e

AC25) delle graduatorie Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria

USR Lombardia: Michela Anselmo, Miriam Buttafuoco, Sonia Albertelli e tutti i candidati delle classi di inglese (AB24 e AB25)

USR Emilia Romagna: Luisa Giordano

USR Liguria: Elisa Pizzolla

USR Calabria: Teresa Levato, Claudia Monteleone

USR Sicilia: tutte le commissioni hanno assegnato i 19 punti

Si chiede di voler ordinare al Miur e alla Commissione Giudicatrice di fornire documentati chiarimenti su quanto riferito, esibendo in giudizio le schede di valutazione dei suddetti docenti abilitati in Spagna e chiarendo le ragioni per le quali la ricorrente non si è vista assegnare il bonus di 19 punti.

RIEPILOGO DEL PUNTEGGIO SPETTANTE ALLA RICORRENTE

In estrema sintesi, la ricorrente rivendica l'assegnazione di 58/60 per titoli (in luogo dei 17,5 che le sono stati assegnati):

- 6 punti per aver conseguito il master spagnolo con 85/100 (punto A.1.1 della "Tabella A");
- 6 punti per la certificazione Inglese C1 (punto B.5.10 della "Tabella A");
- 3 punti per i due master da 60 CFU (punto B.5.11 della "Tabella A");
- 24 punti per i 6 anni di insegnamento: 2 per primo, altri 2 il secondo e 5 per ciascuno degli anni successivi (punto D.1.1 della "Tabella A");
- 19 punti aggiuntivi per abilitazione tramite procedura selettiva pubblica (punto A.1.2 della "Tabella A");

Si chiede di voler rettificare **il punteggio globale della ricorrente in 90/100** (32/40 per esame orale e 58/60 per titoli).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede al Collegio:

1. di voler ordinare all'Amministrazione di fornire documentati chiarimenti sulle ragioni che hanno spinto la Commissione ad assegnare alla ricorrente 17,5 punti per titoli, invece che 58;
2. di voler ordinare all'Amministrazione di chiarire se corrisponde al vero che l'USR Lazio (ed altri USR) ha assegnato i 19 punti aggiuntivi (ex punto A.1.2 della "Tabella A" del D.M. del Miur n. 995 del 2017) ad altri abilitati in Spagna, come affermato dalla ricorrente;
3. di voler ordinare all'Ambasciata d'Italia a Madrid, competente a rilasciare le "dichiarazioni di valore" sui titoli accademici spagnoli, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 218/95 (e, ove ritenuto applicabile, dell'art. 66 del c.p.a.), di fornire documentati chiarimenti sulla natura del *Máster universitario en formación del profesorado*, precisando e se è corretto affermare, come asserito dalla ricorrente, che si tratta di un percorso di abilitazione universitario annuale da 60 CFU basato su "*procedure selettive pubbliche per titoli ed esami*", nel senso che può conseguire l'abilitazione solo chi è in possesso di determinati titoli di accesso previsti dalla legge spagnola (laurea, certificazione linguistica ecc. ecc.), ma solo previo superamento di esami e tirocini, svolti presso Università del Regno di Spagna, appositamente accreditate.

ISTANZA CAUTELARE

Si chiede al Collegio di voler sospendere la graduatoria.

L'auspicio di questa Difesa è che il Collegio voglia concedere un *remand*, tenendo conto del difetto di motivazione sulla decisione della commissione di disattendere una espressa autocertificazione della ricorrente sulla natura

del suo titolo spagnolo e la mancata (ed inspiegabile) valutazione dei titoli di servizio.

Circa il *fumus*, si rimanda al ricorso.

Circa il *periculum*, esso è grave in relazione al fatto che la mancata attribuzione del punteggio ha determinato la collocazione della ricorrente nelle ultime posizioni delle graduatorie AB24 e AB25 (nn. 276 e 272), laddove la medesima avrebbe avuto diritto a essere ammessa entro le prime 50. La ricorrente, a causa della errata valutazione dei titoli, ha ottenuto un punteggio globale di appena 49,5/100 laddove il punteggio corretto doveva essere di 90/100.

Il *periculum* è inoltre irreparabile, perché senza la rettifica del punteggio, il posto spettante alla ricorrente nel frattempo verrà assegnato ad altro candidato, con grave danno “curriculare”, in quanto la ricorrente sarà costretta a restare precaria.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Collegio

In via preliminare

- 1) Disporre gli opportuni accertamenti istruttori, come meglio indicato sopra
- 2) Suspendere gli atti impugnati, eventualmente tramite *remand*
- 3) Autorizzare l'integrazione del contraddittorio attraverso pubblicazione del ricorso nel sito web delle Amministrazioni

Nel merito:

- 4) annullare gli atti impugnati, con condanna alla rettifica delle graduatorie AB24 e AB25 (Regione Lazio);
- 5) con condanna al pagamento delle spese legali, da distrarre ai difensori;

DICHIARAZIONE DI VALORE

La causa odierna è esente, in quanto verte in materia di lavoro e la ricorrente ha un reddito inferiore a 34.481,46 euro, come da autocertificazione (doc. 11).

Si producono:

- 1) Graduatorie AB24 e AB25 del 31.07.19, con relativo decreto
- 2) Domanda di partecipazione al concorso della ricorrente
- 3) D.D.G. del Miur n. 85/18
- 4) “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 17
- 5) Schermata del sito del Miur
- 6) Decreto di riconoscimento della ricorrente
- 7) Orden che istituisce il Master en profesorado
- 8) “Tabella A” del D.M. del Miur n. 374 del 17
- 9) F.A.Q. del Miur
- 10) Piano di studi del master della ricorrente
- 11) Autocertificazione del reddito

avv. Giuseppe Lipari

avv. Sagrario Sánchez Muñoz

avv. Massimo Sidoti



LIPARI
GIUSEPPE

Firmato
digitalmente da
LIPARI GIUSEPPE
Data: 2019.10.15
21:06:09 +02'00'